



LEGGE DI BILANCIO 2026

Presentazione novità

LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2026, LEGGE 199/2025: PRINCIPALI NOVITA'

(nella prima colonna è indicato il comma dell'unico articolo della Legge)

Aliquote Irpef			
3	L'aliquota del secondo scaglione Irpef viene ridotta dal 35% al 33% . La modifica opera sull'articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir. Conseguentemente, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano così fissati, con decorrenza 1° gennaio 2026:		
	Scaglione di reddito	Aliquota 2025	Aliquota 2026
	Fino a 28.000 euro	23%	23%
	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	33%
	Oltre 50.000 euro	43%	43%
Detrazioni Irpef			
4	Ai sensi del nuovo comma 5-bis inserito nell'articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (di cui all'articolo 11, DI 149/2013, che danno diritto a una detrazione del 26%) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, DI 34/2020, che danno diritto a una detrazione del 90%).		

Premi di risultato e dividendi a lavoratori dipendenti	
7-13	Sono introdotte disposizioni agevolative (attraverso la previsione di imposte sostitutive dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale) sulla tassazione degli importi erogati ai dipendenti del settore privato a titolo di: a) rinnovo contrattuale. Si applica un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026; b) premi di produttività. Si applica un'imposta sostitutiva dell'1% (in luogo di quella precedente del 5%) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (articolo 1, comma 182, legge 208/2015), per gli anni 2026 e 2027. Inoltre, viene elevato da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo dell'importo fruibile; c) trattamento accessorio. Si applica un'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e le indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40.000 euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie; d) dividendi. Anche per l'anno 2026 si estende l'esenzione al 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 76/2025).
Buoni pasto	
14	Il valore dei buoni pasto (prestazioni sostitutive del vitto) elettronici è esente da imposizione (e da contribuzione) nel limite dell'importo complessivo giornaliero di 10 euro (viene innalzato il previgente limite di 8 euro). Resta immutata la soglia dei buoni pasto cartacei (4 euro).

Locazioni brevi	
17	Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili (articolo 4, DI 50/2017), il relativo reddito si presume percepito a seguito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile (e non più dal quinto; cfr. articolo 1, comma 595, legge 178/2020). Si ricorda che si definiscono locazioni brevi <i>«i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare»</i>. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.
Bonus edilizi	
22	Viene prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l'anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento: - ad interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir), risparmio energetico (articolo 14, DI 63/2013) ed antisismici (articolo 16, comma 1-bis, DI 63/2013). In particolare, viene confermata l'aliquota del 36% (il beneficio scenderà al 30% a partire dalle spese sostenute dal 2027) o, per le abitazioni principali, del 50% (il beneficio scenderà al 36% a partire dalle spese sostenute dal 2027); - al bonus mobili, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, DI 63/2013 (fino a 5.000 euro di spesa). Il beneficio, consistente in una detrazione Irpef del 50%, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se sono realizzati determinati interventi edilizi (iniziati dal 1° gennaio 2025).
Redditi prodotti all'estero da neo-residenti	
25-26	Sono elevati gli importi forfetari dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da: - persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 43 del Codice civile) dal 1° gennaio 2026 (importo elevato da 200mila a 300mila euro);

	- loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta (importo elevato da 25mila a 50mila euro). Il regime in parola (articolo 24-bis del Tuir) si applica a seguito di opzione.
Regime forfetario	
27	È esteso anche al 2026 l'aumento da 30.000 a 35.000 euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre la quale è precluso l'accesso e la permanenza al regime forfetario.
Cripto-attività e Tobin tax	
29-31	Vengono escluse dall'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), regolamento Ue 2023/1114 (regolamento MiCA). Dette operazioni riguardano le cd. <i>stable-coin</i>. La disciplina delle crypto-attività è dettata dall'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir. Viene precisato che: - per <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro s'intendono i <i>token</i> il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea; - non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, viene disposto un aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax»), di cui all'articolo 1, commi 491-495, legge 228/2012, sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%). Resta invariata (importo fisso) l'imposta sui contratti derivati.

Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali

35-41

È possibile fruire dell'**assegnazione agevolata** di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati non strumentali **ai soci**, da parte di:

- società commerciali;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici.

Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire entro il termine del **30 settembre 2026**.

Sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta **sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap **dell'8%** (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Inoltre, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le **riserve in sospensione** d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta **sostitutiva** nella misura del **13%**. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il **versamento** dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% **entro il 30 settembre 2026** e per la restante parte **entro il 30 novembre 2026**.

Per le imprese individuali viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilità di **estromissione agevolata**, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L'agevolazione consente di fare transitare – nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 – l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione **ridotta**. L'imprenditore deve risultare in attività sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1° gennaio 2026. I **versamenti** rateali della relativa imposta **sostitutiva** (dovuta sulla plusvalenza, nella misura **dell'8%**) vanno effettuati **entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027**. È possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Rateizzazione delle plusvalenze	
42-43	Cambiano – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – le regole per godere della rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del Tuir. È possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali le plusvalenze: - derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda posseduto per un periodo non inferiore a tre anni; - realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della <i>participation exemption</i> (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.
Affrancamento straordinario delle riserve	
44-45	Le riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite), e per l'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate (anche solo parzialmente) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta è dovuta nella misura del 10%. A seguito dell'affrancamento, le riserve assumono la natura fiscale di normali riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Irap sui dividendi «madre-figlia»	
46-50	La Corte di Giustizia Ue, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24 ha stabilito che la normativa Irap, che assoggetta i dividendi, percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie «figlie» residenti in altri Stati membri, a un prelievo ai fini Irap superiore al 5%, è contrario all'articolo 4, direttiva 2011/96/UE (direttiva «madre-figlia»). Al fine di adeguarsi a tale indirizzo, viene disposta – dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 – la non imponibilità ai fini Irap per banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, del 95% dell'ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Per i

	periodi precedenti, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro i termini di cui all'articolo 38, Dpr 602/1973. A tal fine verrà emanato, fatte salve le istanze di rimborso già presentate al 1° gennaio 2026, apposito provvedimento attuativo.
Dividendi e plusvalenze	
51-55	Cambia il trattamento fiscale dei dividendi (articoli 59 e 89 del Tuir) e delle plusvalenze (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazioni nel regime d'impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500mila euro (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest'ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della <i>participation exemption</i> (Pex) di cui all'articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione: - alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; - alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Svalutazione dei crediti verso clienti	
56-57	Per il triennio 2026-2028 gli intermediari finanziari – con riguardo ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito – deducono in cinque quote costanti (a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico) le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura per perdite attese su crediti. Ciò in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap, rispettivamente, dagli articoli 106, comma 3 del Tuir e 6, comma 1, lettera c-bis), Dlgs 446/1997. Conseguentemente viene meno la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (cd. <i>Deferred Tax Assets-Dta</i>) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito (articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DI 225/2010) e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone Dta che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle Dta in credito d'imposta (articolo 11, comma 2, DI 59/2016).

Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi

112

A partire **dal 2028** viene introdotta una **ritenuta a titolo di acconto** delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni **effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti** (articolo 25, comma 1, quinto periodo, Dpr 600/1973). La ritenuta si applicherà nella misura dello **0,5% per il 2028** e dell'**1% dal 2029**. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni tra operatori economici. Restano **esclusi** dalla ritenuta:

- a) i pagamenti soggetti alla ritenuta d'acconto dell'11%, effettuata dalle banche e da Poste Italiane Spa, ai sensi dell'articolo 25, DI 78/2010;
- b) i soggetti beneficiari del pagamento che, alla data di effettuazione della transazione finanziaria:
 - risultano aver aderito al Concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13/2024;
 - si trovano in regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015).

Svalutazione di obbligazioni e altri titoli

130

Per i soggetti Ires sono **modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e dei titoli in serie o di massa**. Le modifiche interessano gli articoli 94, comma 4, 101, commi 2 e 2-bis, e 110, comma 1-bis del Tuir. Le modifiche riguardano i titoli iscritti:

- **nell'attivo circolante**. Per i soggetti Oic-adopter il valore minimo (di cui all'articolo 92, comma 5 del Tuir) è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre;
- **tra le immobilizzazioni finanziarie**. Per i soggetti Oic-adopter le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri).

Azioni proprie, stock option e attività immateriali	
131-132	In attesa della relativa attuazione della legge 111/2023 (delega per la Riforma fiscale), per il 2026 viene definito un regime fiscale per: - la rivendita delle azioni proprie (tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie); - la deducibilità di oneri connessi a piani di stock option. Il regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni viene esteso alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cd. «<i>stock grant cash settled</i>»); - la deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. Per i soggetti <i>las-adopter</i> la deducibilità è limitata a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Deducibilità degli interessi passivi	
133-136	In via temporanea, per gli intermediari finanziari (con esclusione delle imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, Sgr e Sim, come pure dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale) è limitata la deduzione degli interessi passivi: per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029. La deduzione integrale riprenderà a partire dal periodo d'imposta 2030. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per i periodi d'imposta dal 2027 al 2030, non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi. In sostanza, per tali periodi d'imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo, e non anche sulla determinazione dell'acconto.
Settore finanziario: emolumenti variabili erogati ai manager	
137	Non si applica l'addizionale Irpef del 10% (articolo 33, DI 78/2010) – dovuta sugli emolumenti variabili (<i>bonus</i> e <i>stock option</i>) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore – a condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che non controllano il soggetto erogatore, né sono

	controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta. Termini e modalità attuative saranno fissati da un apposito provvedimento. Si ricorda che l'articolo 1-bis, DI 84/2025 prevede che l'addizionale si applichi ai soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1 lettere a) e b) del Tuir, quindi agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria. Diversamente, il tributo non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (<i>holding</i> industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir.
Provvigioni ad agenzie di viaggio	
140-142	A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 viene esteso l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo ; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall'articolo 25-bis, Dpr 600/1973.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	
144	Viene aumentata dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448/2001). L'aumento avrà efficacia a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (e da perfezionare entro il 30 novembre 2026). Si ricorda che l'imposta sostitutiva del 21% è dovuta sul valore di perizia o sul valore normale (ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir), mentre nel regime ordinario è dovuta l'imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza. Resta invariata (al 18%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (articolo 7, legge 448/2001).
Previdenza complementare	
201-202	Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare , sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, Dlgs 252/2005). Modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Iper-ammortamento	
427-437	Viene introdotta una disciplina agevolativa, consistente in una maggiorazione dell'ammortamento (cd. iper-ammortamento) in favore delle imprese che – dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (<i>Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”</i>) e V (<i>Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese</i>) annessi alla presente legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a: - 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L'agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, legge 207/2024. Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative.
Crediti d'imposta Zes unica e ZIs	
438-452	Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica (Zes unica), anche per le zone assistite delle Regioni Marche ed Umbria (articolo 16, DI 124/2023). Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300

	milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Inoltre, alle imprese ,che hanno validamente presentato all'agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l'accesso al contributo, spetta un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38, DI 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa. Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (ZIs) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.
Addizionali regionale e comunale all'Irpef	
649-651	Viene estesa, fino all'anno 2028 (il periodo transitorio è iniziato nel 2025), la possibilità, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef. Detti enti possono, quindi, stabilire le addizionali sulla base dei quattro scaglioni dell'Irpef in vigore nel 2023. Anche i Comuni possono deliberare le aliquote delle addizionali comunali, sulla base dei suddetti scaglioni, entro il 15 aprile 2026. Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione agli scaglioni di reddito Irpef (siano essi quelli nuovi o quelli del 2023), per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
Industria 4.0	
770	Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026, a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0 (articolo 1, comma 446, legge 207/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
Design e ideazione estetica: credito d'imposta	
925-926	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è prorogato il credito d'imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 202, legge 160/2019) per le attività di design e ideazione estetica. Per il 2026 il bonus spetta nella misura del 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato

	ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; esso è utilizzabile in un'unica quota annuale.
Imprese energivore: credito d'imposta	
962-965	Sono introdotti benefici finanziari, mediante l'istituzione di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cd. imprese energivore) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa indicati negli Allegati A e B della legge 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d'imposta segue le regole indicate all'articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, DI 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità attuative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38, DI 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del Dm 24 luglio 2024.



20122 – Milano - Via Larga, 13

Tel +39 02584001

www.talea.eu